

*Testo originale*

## **Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia**

Conclusa il 23 giugno 1972

Approvata dall'Assemblea federale il 27 giugno 1973<sup>1</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 ottobre 1976

Entrata in vigore il 5 ottobre 1976

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Presidente della Repubblica Italiana*

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera lungo il torrente Breggia, in dipendenza della sistemazione idraulica di detto torrente,

hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

### **Art. 1**

A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia del 24 luglio 1941<sup>2</sup> per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, come pure della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana dei 5 aprile 1951<sup>3</sup> concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara, il tracciato della frontiera italo-svizzera lungo il torrente Breggia, nel tratto compreso tra i termini 65 D e 65 F 1, è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 1285, conformemente al piano allegato a scala 1: 1000 che fa parte integrante della presente convenzione<sup>4</sup>.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

RU 1976 2029; FF 1972 II 789

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 27 giu. 1973 (RU 1976 2017).

<sup>2</sup> RS 0.132.454.2

<sup>3</sup> RS 0.132.454.22

<sup>4</sup> Il piano pubblicato nella RU (RU 1976 2031) non è riprodotto nella presente Raccolta.

**Art. 2**

Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà:

- a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all'articolo 1, 1° comma;
- b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a.

Le spese inerenti ai lavori di cui al 1° comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

**Art. 3**

La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che* i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 23 giugno 1972, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la  
Confederazione Svizzera::

Graber

Per la  
Repubblica Italiana:

A. Figarolo di Gropello